



energia elettrica

codice condizioni RADCONVL184 - BASE

Le presenti Condizioni Economiche sono valide per Stabili Condominiali ad uso domestico con consumi complessivi fino a 100.000 kWh/anno e sono valide per i primi 24 mesi di fornitura. Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il Trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0. Le voci di spesa indicate contengono i corrispettivi di seguito esposti.

La Spesa per la materia energia è composta da:

- 1) corrispettivi definiti da Eni gas e luce e indicati in tabella: (i) Corrispettivo Luce, invariabile per i primi 24 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione, esso è applicato all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA e si differenzia in base alla tipologia dei PdP (PdP Mono o PdP Multi, come di seguito definiti); sul Corrispettivo Luce Eni gas e luce applica uno sconto pari al 5% dal quarto al sesto mese di somministrazione (riportato in bolletta con la voce "Sconto Sicuro") e pari al 10% a partire dal settimo mese di somministrazione (riportato in bolletta con la voce "Sconto RaddoppioSicuro"); (ii) un corrispettivo a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita; (iii) un corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da Eni gas e luce e dell'attività da essa svolta nell'ambito della programmazione delle somministrazioni ai propri clienti; esso è applicato all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto, e non sarà posto a carico del Cliente per i primi dodici mesi di somministrazione;
- 2) corrispettivi definiti e aggiornati da ARERA e indicati in tabella: corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Del. ARERA 111/06 e applicati all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto; Componente di Dispacciamento, come definita nel TIV.

Corrispettivo Luce Mono	0,089 €/kWh	Corrispettivo Luce F1	0,094 €/kWh	Corrispettivo Luce F2	0,093 €/kWh	Corrispettivo Luce F3	0,08 €/kWh
--------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------

Sconto Sicuro dal 4° al 6° mese di somministrazione	5%	Sconto RaddoppioSicuro dal 7° mese di somministrazione	10%
--	-----------	---	------------

PdP Mono: PdP per cui non siano rese disponibili a Eni gas e luce dal Distributore Elettrico misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla Tabella 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA 156/07.

PdP Multi: PdP per cui siano rese disponibili a Eni gas e luce misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 e sono F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali; dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato escluse festività nazionali; F3: tutte le ore dell'anno non comprese nelle fasce F1 e F2.

Per i PdP Mono per i quali in un qualunque momento successivo il Distributore Elettrico, a seguito della sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a Eni gas e luce misure orarie o multiorarie in luogo di quelle disponibili fino a quel momento, Eni gas e luce provvederà automaticamente ad utilizzare i Corrispettivi Luce relativi ai PdP Multi a partire dal momento in cui tali dati saranno resi disponibili per la fatturazione.

La Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Eni gas e luce in relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell'energia elettrica definiti, pubblicati e aggiornati periodicamente da ARERA, ivi compresa la componente Asos (la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici).

Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni economiche di riferimento, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi relativi al Contratto di cui all'Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul portale enigaseluce.com.

		29% di cui Sconto Sicuro 0,4% Sconto RaddoppioSicuro 1%
Corrispettivo Luce	0,089 €/kWh	
Commercializzazione e Vendita Componente di dispacciamento €/anno	12,5 €/mese (pari a 150 €/anno) -1,8755 €/anno	14%
Componente di dispacciamento €/kWh (valori del 4° trimestre 2018)	0,010544 €/kWh	3%
Oneri di Sbilanciamento (non applicato il primo anno)	0,0014 €/kWh	0%
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema	definiti da ARERA	54 % di cui Asos 30%

Per l'intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% dell'energia elettrica fornita da Eni gas e luce sarà certificata, tramite garanzie d'origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11.

La suddetta Delibera prevede che: i) ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di origine (GO) di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto; ii) ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita energia rinnovabile, sia tenuta ad approvvisionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite.

Modalità di variazione delle Condizioni Economiche - Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni gas e luce comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Eni gas e luce, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'Art.10 delle CGC.

Modalità di pagamento, servizi aggiuntivi e ulteriori caratteristiche dell'offerta - Se il Cliente sceglie di pagare tramite l'addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) dovrà sostenere solo i costi legati alla transazione eventualmente previsti dalla propria banca senza alcun ulteriore addebito da parte di Eni gas e luce. Il termine di scadenza per il pagamento della fattura è di 60 giorni dalla data di emissione, in deroga all'Articolo 8.1 delle CGC.

Ulteriori caratteristiche del Contratto - Nel caso in cui il Cliente abbia già in essere un contratto di somministrazione con Eni gas e luce e intenda formulare la presente Proposta di Contratto presso il medesimo PdP e/o PdR già attivo con Eni gas e luce, potrà sottoscrivere la presente Proposta di Contratto a condizione che siano decorsi almeno 6 mesi dalla data di inizio somministrazione della fornitura di cui al contratto precedentemente sottoscritto.

Il Sottoscrittore, come meglio identificato nella "Proposta di Contratto", consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità dichiara di avere tutti i poteri richiesti per assumere gli obblighi previsti dalla proposta contrattuale e necessari alla successiva esecuzione del contratto, e che le abitazioni fornite con il presente contratto sono in titolarità dei proprietari, possessori o detentori ad altro titolo come risultante dal registro anagrafe condominiale da lui tenuto o in altro modo verificato.